

Approfondimento n. 10/settembre 2021

L'evoluzione della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati

Spazi giuridici, azioni e rappresentazioni del tutore volontario nel sistema della presa in carico

a cura di Irene Carbone, Sebastiano Ceschi e Marianna Lunardini

Coordinamento: Rosangela Cossidente Coordinamento scientifico: Daniele Frigeri

Con il sostegno di





Sommario

Introduzione	3
1. Caratteristiche, funzioni e motivazioni dei tutori volontari	4
1.2 Il tutore "genitore" e la/e dimensione/i familiari della vita del minore	6
1.3 Uno sguardo multisituato e di frontiera	8
2. Tutore volontario e sistema della presa in carico. Risorse, carenze e proposte per la sua migliore partecipazione	. 10
2.1 Il sistema di accoglienza alla prova della legge 47/2017: pratiche consolidate e innovazione	. 11
2.2 L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE DEI TUTORI NELLA RETE DELL'ACCOGLIENZA	. 15
2.3 IL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ E LE FORME INNOVATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO	. 16
2.4 Un'evoluzione costante dal 2017 ad oggi	. 16
3. Tutori e supremo interesse del minore. Una prima esplorazione	. 19
Conclusioni	. 21
Bibliografia	. 25

Introduzione

Com'è noto, una delle novità più significative della lodevole legge 47/2017, meglio conosciuta come "Legge Zampa", riguarda l'introduzione e l'inquadramento giuridico della figura del tutore volontario. Si tratta, senza dubbio, di uno degli aspetti più qualificanti del quadro di garanzie stabilito da questo nuovo ordinamento per i minorenni stranieri soli in Italia, anche per la risposta civile e l'ondata di mobilitazione di privati cittadini suscitata da questa nuova opportunità di impegno e di utilità sociale. Il primo periodo successivo alla promulgazione della Legge fu infatti caratterizzato dall'adesione entusiasta di centinaia di aspiranti tutori e dagli sforzi del sistema della presa in carico dei "minori stranieri non accompagnati" (MSNA), complesso ed eccessivamente variegato, di dare riconoscimento formale e agency concreta alla figura dei tutori volontari. Naturalmente, questa fase "pionieristica" ha evidenziato luci ed ombre di diverso tipo. Se alla partecipazione dei cittadini, all'impegno di molti Garanti regionali, alla mobilitazione di diverse istituzioni e alla disponibilità qualificata di tanti soggetti del mondo sociale, educativo, associativo possiamo senz'altro dare una valenza positiva, diverse sono state le difficoltà e le debolezze di questa fase. Dai tempi lunghi della burocrazia per la selezione e la nomina dei tutori, alle carenze nella formazione e, soprattutto, alle difficoltà nell'accompagnamento strutturato dei tutori nel loro difficile lavoro, dalla scarsa chiarezza sui rispettivi ruoli e sulle modalità di interazione tra tutori e attori della rete, alla mancanza di autonomia politica e finanziaria e di "esclusività del compito" da parte dei Garanti.

I contraccolpi della pandemia di Covid-19 sui percorsi di inclusione dei minorenni e neomaggiorenni, e nello specifico sul sistema della tutela volontaria e sulle relazioni concrete tutore-tutelato, sono stati significativi e ben descritti da diversi documenti¹. I ragazzi sono rimasti chiusi per lungo tempo nelle strutture, i rapporti esterni ed interni in presenza con i tutori sono pressoché scomparsi, così come tutte le occasioni di uscita comune per disbrighi di pratiche ed accompagnamenti. Tra le principali criticità rilevate dalla Helpline minori migranti di Save the Children Italia, vi è stato proprio il mancato incontro tra i minori stranieri soli e i loro tutori volontari, in quanto non ritenuti, dalle autorità e dagli operatori, "congiunti", sebbene figure potenzialmente più prossime ai minori. Nel periodo di *lockdown*, l'impossibilità di incontrarsi è stata dunque il principale ostacolo nel rapporto tutore/tutelato, soprattutto nei casi di recente abbinamento.

I corsi per formare i tutori si sono bruscamente interrotti pressoché ovunque, e le assegnazioni di ragazzi ai tutori già formati hanno subito ulteriori ritardi o, in alcuni territori, si sono del tutto bloccate. La macchina si è dunque arenata e solo da poco ha ricominciato a funzionare quasi a pieno regime. In particolare, si segnala la ripresa delle attività di formazione, nella prima metà dell'anno corrente, in Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia; a ridosso dell'estate in Sicilia, Puglia, Liguria. Entro la fine dell'anno verranno attivati nuovi corsi anche nel Lazio e nella Provincia Autonoma di Trento. Va comunque ricordato che, nell'anno dell'inizio della pandemia da Covid-19, i corsi per aspiranti tutori sono proseguiti a distanza in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Calabria. Inoltre, dopo la prima ondata dell'epidemia, le Unità operative locali presso gli "Sportelli FAMI" – previsti dal progetto "Monitoraggio della tutela volontaria per MSNA in attuazione dell'art. 11 L. 47/2017", finanziato all'interno del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) – hanno continuato, in presenza o da remoto, le loro attività di ascolto e consulenza e organizzato numerosi seminari online

-

¹ Si vedano sul tema: ASGI (2020), Emergenza Covid-19 e percorsi dei minori non accompagnati dopo i 18 anni, Scheda tecnica, marzo; CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati (2020), L'emergenza sanitaria Covid-19 e gli effetti sui minori stranieri non accompagnati, Scheda tecnica, aprile; Defence for Children International (2020), The Impact of Covid-19 on Children's Rights, aprile; Save the Children Italia (2020), Helpline Minori Migranti. Report 2020, maggio; Save the Children Italia (2020), Superando le barriere. Percorsi di accoglienza e inclusione dei giovani migranti, giugno; S., La Placa, (2020), "Migrazioni, Minori e Covid-19", in Pediatria, dicembre, pp. 14-23; CeSPI, Defence for Children Italia (2021), Rapid Assessment su accoglienza e integrazione dei MSNA a Roma, Genova, Bologna, Palermo, Ancona, febbraio.

di aggiornamento. I tutori volontari hanno potuto altresì contare sul supporto degli sportelli sociolegali gestiti da operatori delle organizzazioni del Terzo settore, che hanno anche realizzato attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della tutela volontaria.

È ancora presto per capire quali aggiustamenti ci saranno e come le carenze e le problematiche evidenziate da più parti verranno assorbite dai diversi territori regionali e dalle realtà locali. È tuttavia sempre opportuno che la ricerca dia il proprio contributo analitico e intensifichi gli sforzi per collaborare alla costruzione comune di conoscenza, riflessione, consapevolezza delle pratiche.

La pubblicazione di quattro rapporti di monitoraggio qualitativo all'interno del Progetto FAMI in capo all'autorità del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha rappresentato uno stimolo per la presente ricerca. Nella prospettiva di sviluppare ulteriormente lo snodo della tutela all'interno di un progetto di ricerca più esteso sugli attori socio-educativi che sviluppano un interscambio fondamentalmente relazionale con il minore (CeSPI, 2020), abbiamo sviluppato una prima breve sessione di indagine insieme ad alcuni attori diversamente implicati nella tutela volontaria², allo scopo di sondare le questioni che ci sembravano degne di interesse in questo momento di "ripartenza".

1. Caratteristiche, funzioni e motivazioni dei tutori volontari

Pur in presenza di un quadro descrittivo non aggiornato al 2021³ e tutt'altro che esaustivo anche a causa dell'emergenza pandemica (si tenga conto che l'indagine di AGIA a cui facciamo qui riferimento, ha riguardato soltanto 4 Regioni, ovvero Sicilia, Abruzzo, Toscana e Friuli-Venezia Giulia e ha visto un numero limitato di rispondenti ai questionari di ricerca⁴), dai risultati dell'indagine AGIA e delle indagini qualitative condotte dal Garante Nazionale attraverso le UOL⁵, si ricavano alcune informazioni che meritano di essere riprese e sviluppate e da cui si possono trarre alcune considerazioni di base.

Dalle testimonianze dei ragazzi con tutore volontario emerge che tale figura continua ad avere una funzione importante e multiforme nello svolgimento della vita del tutelato. Anche se nelle opinioni dei minori si registra un'oscillazione tra il riconoscimento di una o più funzioni e la sensazione di una presenza e azione non affatto risolutive, i benefici concreti, emotivi e psicologici che si ricavano dalla sua vicinanza non sono trascurabili, anche quando non riescono realmente a "fare la differenza". In effetti, i minori senza tutela (si veda AGIA 2020b) sembrano più esposti a sfruttamento, disorientamento personale, razzismo. Più forte appare la presenza e l'autorità della famiglia di origine, che spesso determina scelte improntate al lavoro e/o al reddito, a detrimento dello studio e della formazione. Più accentuato il senso di smarrimento e abbandono nel rapporto con le istituzioni. Minore la comprensione interculturale della società di accoglienza, anche per il limitato coinvolgimento del mediatore culturale rispetto ai MSNA con tutore. Minore la conoscenza dei propri diritti, in particolare del diritto all'ascolto e della possibilità di essere assistito/accompagnato dal punto di vista psicologico e affettivo da adulti di riferimento nei procedimenti giudiziari o amministrativi. Rispetto ai MSNA con tutore abbinato, quelli senza tutore appaiono meno propensi a rimanere in Italia e meno ottimisti rispetto alla realizzazione dei propri progetti di vita.

³ I dati della ricerca sono stati raccolti tra il novembre 2019 e il febbraio 2020.

² Per l'elenco delle persone intervistate si veda in fondo al documento.

⁴ Anche la Liguria figurava originariamente tra le Regioni oggetto di rilevazione, tuttavia non ha potuto fornire i dati necessari all'indagine proprio a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

⁵ UOL – Unità Operative Locali, incaricate tra l'altro della gestione e del monitoraggio della tutela volontaria nell'ambito del progetto di monitoraggio della tutela volontaria finanziato dal FAMI (2014-2020), con partner Istituto Don Calabria, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza CNCA, Associazione Avvocato di Strada Onlus. Per maggiori informazioni: https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/

I compiti formalmente assegnati al tutore, almeno sulla carta, sono effettivamente centrali e coprono diversi ambiti di azione e sostegno:

- assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione;
- promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età⁶.

Dai report AGIA (in particolare da quello riguardante i minori con tutore, AGIA 2020a) si evincono almeno 5 grandi dimensioni o forme di aiuto/sostegno svolte dai tutori:

- 1) intermediazione pratica e socio-culturale con le istituzioni e la società ospitante;
- 2) guida esistenziale rispetto a scelte, dubbi e smarrimenti nel percorso di vita del ragazzo;
- 3) protezione da difficoltà burocratiche e giuridiche, problematiche relazionali, discriminazioni e razzismo;
- 4) ricostituzione di un nucleo affettivo di tipo "familiare", in grado di accogliere e creare vicinanza emotiva con il minore;
- 5) sostegno e intervento economico, attraverso aiuto nei momenti di difficoltà e acquisto di beni necessari e/o di consumo.

Spesso i tutori sono in grado di ricoprire in maniera adeguata o comunque convinta molte di queste funzioni, pur in presenza dei limiti di azione che li caratterizzano. D'altronde, si conferma non solo la loro prevalente estrazione sociale da una classe medio-alta, fortemente istruita e sensibile ai temi sociali, di genere maggioritariamente femminile, ma anche le loro forti motivazioni e aspettative nello svolgere tale ruolo⁷. I tutori si dicono desiderosi e in grado di offrire e guadagnarsi fiducia, confidenza, empatia, comprensione, e gli stessi tutelati riconoscono nei tutori le qualità di pazienza, affidabilità, amicizia (20-24 anni), cura, ascolto, supporto affettivo e morale (15-19 anni).

Se in generale il tutore sembra coltivare il senso della propria missione e adoperarsi per svolgere al meglio il suo compito, il suo retroterra motivazionale può presentare diverse spinte o correnti di coinvolgimento. In un pregevole studio sul tema (Peris Cancio 2018; 2019), rispetto alla volontà dei tutori volontari di voler assumere tale incarico, vengono evidenziate tre fondamentali "matrici/fonti di motivazione", in parte sovrapponibili tra loro:

- 1) una volontà "solidaristica", impegnata nella lotta per i diritti dei migranti e in forme di militanza a vari livelli (sindacale, politica, religiosa, associazionistica), che vede nella tutela volontaria la possibilità di rendersi attivi nella difesa dei diritti su un singolo caso;
- 2) una volontà "para-professionale", da parte soprattutto di avvocati esperti di diritto minorile, che abbinano tale esperienza alla loro professione (ad es. esercitando il ruolo di curatore) e che vivono la funzione del tutore anche come occasione di crescita e conoscenza professionale;

_

⁶ https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario

⁷ I numeri riportati nella Relazione al Parlamento 2020 da parte di AGIA, relativi al periodo maggio 2017-giugno 2019, sembrano indicare che nonostante le difficoltà ed un certo grado di dispersione, complessivamente la grande maggioranza di chi ha intrapreso il percorso arriva fino alla fine: "Rispetto ai 2967 aspiranti tutori volontari selezionati, infine, 2739 hanno effettivamente iniziato il corso. Di questi l'89,5% ha concluso la formazione e oltre il 95% ha superato il test finale. Tra le persone risultate idonee, solo il 9,3% non ha confermato la propria disponibilità all'iscrizione negli elenchi tenuti dai tribunali per i minorenni" (AGIA 2020c, pp. 88-89). Tuttavia, il lungo periodo di sconvolgimenti dovuti alla pandemia di Covid-19 ha decisamente fiaccato lo slancio istituzionale e civile che aveva animato il primo periodo dopo l'approvazione della legge 47 e rende necessario un rilancio della sensibilizzazione, della promozione, e dell'attivazione di nuovi corsi per tutori su tutto il territorio nazionale.

3) una volontà "para-genitoriale/familiare", laddove la tutela viene interpretata secondo una modalità vicina a un "progetto di famiglia", condivisa da persone che si candidano ad avere un'adozione, un affido o pensionati, con figli grandi, che decidono di investire affettivamente in questa esperienza.

Secondo Peris Cancio, queste motivazioni comportano differenti "stili di gestione della tutela" che coniugano o si incentrano su una o più dimensioni motivazionali, a volte con equilibrio e flessibilità, a volte invece con tendenze accentuate e non sempre commisurate alla volontà del tutelato.

1.2 IL TUTORE "GENITORE" E LA/E DIMENSIONE/I FAMILIARI DELLA VITA DEL MINORE

L'autore appena menzionato, peraltro, evidenzia che un problema che si riscontra tra i tutori è quello della "co-dipendenza", atteggiamento animato da un forte investimento soggettivo, che si "pretende" sia accettato e restituito dall'interessato e dal bisogno di sentirsi utili e importanti legando a sé la persona aiutata. In particolare, ciò che sembra verificarsi con frequenza è la volontà di coinvolgere il minore in relazioni para-familiari, di fargli frequentare spazi domestici e reti parentali e, soprattutto, di suscitare nel rapporto con lui un attaccamento affettivo e psicologico incanalato sul pattern genitore/figlio. A fronte di numerosi racconti positivi di incontro ed adesione dei ragazzi ai meccanismi di affetto, protezione, educazione e ospitalità tipici di una famiglia⁸, si segnalano anche situazioni di distanza e incomprensione. In diversi casi i ragazzi non hanno né intenzione, né disponibilità psicologica ed emotiva per aderire alla proposta di avere una nuova famiglia, e cercano di sottrarsi, a volte con l'assenso della propria comunità di accoglienza, alla frequentazione della casa, degli eventi familiari e dei parenti del loro tutore volontario. Uno dei motivi di tale ritrosia, che può naturalmente generare frustrazione nel tutore a tendenza "paragenitoriale", è che il minore possiede già e può ancora contare su una propria famiglia nel Paese di provenienza e, talvolta, sullo stesso territorio nazionale⁹, dove possono essere presenti anche altri punti di riferimento "più autorevoli", quali familiari e amici connazionali. Per diversi, personali e validi motivi, il minore non sente quindi il bisogno di reimmergersi all'interno di una famiglia che ai suoi occhi può apparire come "surrogata" o addirittura inopportuna. Vista la forte prevalenza di migrazioni di minori di tipo "economico" e a progetto migratorio familiare (ad esempio nel caso di albanesi, egiziani, pakistani, tunisini e anche sub-sahariani) non sempre la dimensione parafamiliare appare adeguata alle circostanze vissute dal giovane ed al suo contesto di vita (transnazionale). D'altronde il minore, dovendo rispondere ad una relazione quasi sempre costruttiva ma anche inevitabilmente asimmetrica, potrebbe sentirsi in dovere di corrispondere, anche controvoglia, alle aspettative di legame e intimità del tutore.

Considerare come questa asimmetria di potere e di libertà che caratterizza le due figure – sia in termini di età, condizione socio-economica, *status* giuridico, appartenenza linguistica e culturale al contesto, sia rispetto alla forma stessa di vincolo presente nella tutela volontaria – possa ripercuotersi ed influenzare la relazione tutore-tutelato è un passaggio necessario se si vuole agire con maggiore consapevolezza sia all'interno che all'esterno dell'istituto della tutela.

È dunque legittimo domandarsi se e quando la ricerca di una relazione intensa e profonda da parte del tutore risulti funzionale al rafforzamento del ragazzo ed il legame creato venga vissuto dalle parti, ed utilizzato dal minore, in chiave di autodeterminazione e indipendenza e quando, invece, non risulti soffocante, infantilizzante se non addirittura nocivo per il suo percorso. Dalle interviste effettuate in questa fase iniziale (non ricomprendenti minori non accompagnati ma attori

_

⁸ Oltre che in alcune delle interviste realizzate nell'ambito dell'approfondimento in oggetto, questi elementi sono anche presenti nelle storie di tutela presentate in un recente testo curato da Jacopo Marzetti, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio (Marzetti 2021).

⁹ Intervista all'Associazione Tutori Volontari Toscana, 6 luglio 2021.

fondamentali per la presa in carico) sono state riportate situazioni nelle quali, a fronte di un "genitore onnipotente", "fagocitante ed oppressivo", il minore vive una condizione di "incastro", tra gratitudine, ribellione e richiesta di autonomia, che può sfociare in un senso di colpa e un intorpidimento del ragazzo rispetto alla sua *agency* personale, con una forte riduzione della sua sfera volitiva¹⁰.

Le numerose sfaccettature della tutela volontaria sono percepite con chiarezza dai tutori stessi che, infatti, appaiono consapevoli di alcune variabili fondamentali per l'efficacia e il buon andamento di una tutela: vi sono variabili contestuali (rispetto allo specifico territorio e alla presenza o meno degli attori della presa in carico, ma anche di una comunità di connazionali); soggettive (relative al carattere del minore, la presenza di una famiglia d'origine, la condizione psico-fisica del minore) e temporali (non solo per i tempi reali di tutela fino alla maggiore età, ma anche per i tempi di maturazione soggettiva del minore)¹¹.

All'interno di una casistica che presenta ogni tipo di gradazione – dall'assenza alla troppa presenza della dimensione familiare, dal rifiuto all'adesione entusiasta del minore – le problematiche principali in tal senso sono due. Da una parte, la disponibilità affettivo-familiare, quando presente e riuscita, rischia seriamente di interrompersi bruscamente al momento del raggiungimento della maggiore età e di lasciare un vuoto non facile da gestire nel ragazzo¹². A volte si propongono opportunità estremamente elevate (vacanze studio all'estero, viaggi dispendiosi) – che poi scompariranno di lì a poco, o che addirittura non potranno essere concretizzate – senza comprendere che la propria "offerta" deve essere commisurata al passato, al presente ed al futuro del giovane migrante¹³. Legami e affetti della relazione tutore-tutelato, quindi, andrebbero anche gestiti, da parte soprattutto del tutore, con la consapevolezza del cambiamento imminente e, possibilmente, con gli accorgimenti necessari ad attutire il decadimento formale del rapporto, da dispiegare sia prima che dopo di esso. L'aspetto transitorio della relazione tutore-tutelato, connaturato alle relazioni di tutela e affido, è sicuramente un elemento con un forte impatto sul lavoro di tutela volontaria, che si traduce a volte in meccanismi di attenzione unicamente incentrati sull'immediato, senza una visione di medio-lungo termine.

Un lavoro importante da fare in futuro è dunque quello di problematizzare, trasformare e fare utilmente "tesoro" della "transitorietà" che caratterizza il proprio mandato, disinnescandone i contraccolpi e cercando soluzioni, legislative e relazionali, per risolvere tale questione. La possibilità di trovare un equilibrio fra transitorietà e sviluppo del minore, teso alla ricerca del suo supremo interesse, richiede formule condivise che accompagnino e formino gli attori responsabilizzati nell'accoglienza del minore stesso.

L'altro terreno di rischio è quello di sviluppare una sorta di avversione per la presenza della famiglia di origine nella vita del proprio minore, vissuta come un disturbo, un elemento perturbante il rapporto con il ragazzo e dannoso per i suoi processi di crescita. Ciò può portare, nei casi più estremi, a vedere la famiglia biologica in patria – ed anche i suoi membri già presenti in Italia o in altri Paesi di immigrazione – come contrapposta e "rivale" sul piano affettivo ed educativo rispetto a quella "sociale", lontana ed opposta nelle scelte di vita e nella ricerca del "supremo" interesse del ragazzo. Ciò può comportare il rischio che si prediligano assegnazioni di ragazzi realmente soli, bisognosi e "docili" rispetto alla nuova dimensione pseudo-familiare, introducendo distorsioni nella disponibilità e nei meccanismi stessi della tutela poiché portano potenzialmente a rifiutare tutele

7

¹⁰ Intervista a CivicoZero Roma, 14 maggio 2021.

¹¹ Intervista a CivicoZero Roma, 14 maggio 2021.

¹² La transitorietà del ruolo porta a interrogarsi sull'appropriatezza dello stesso concetto di "genitore" sociale, usato per definire il tutore volontario (si veda più avanti), rappresentando questi una figura molto distante rispetto a quella di un genitore biologico, o adottivo, che si presume essere duratura nel tempo.

¹³ Intervista a Stefano Eleuteri, 7 Luglio 2021.

considerate complicate da parte del tutore¹⁴. Le conseguenze a valle di tali distorsioni sono direttamente impattanti e possono tradursi anche in un grave disequilibrio "omeostatico" tra contesto di provenienza e di destinazione. Tale disequilibrio, nel quale non avviene o si inceppa la composizione tra spinte e valori appartenenti ai due contesti di vita, comporta una seria minaccia per la crescita adeguata del ragazzo e per la sua consapevole interazione con le opportunità e gli schemi di vita presenti nel contesto di approdo.

Le esperienze raccolte dicono che, quando la famiglia è naturalmente presente, o laddove è stata rintracciata attraverso indagini familiari di tipo anagrafico ed orientate al dare continuità alla vita affettiva del minore, e non intese unicamente come condizione per decretare il suo statuto di "non accompagnato" e la sua eventuale "rimpatriabilità"¹⁵, questa rappresenta spesso un'arma in più anche nelle mani dei diversi soggetti della tutela, tutore volontario compreso. Secondo Peris Cancio, quando i minori si sentono liberi di parlare con la propria famiglia, e non autorappresentarsi più per forza come "non accompagnati", si può creare con loro un rapporto autentico¹⁶.

Naturalmente, ciò richiede alcune condizioni di base (volontà e buona qualità delle relazioni del minore con i familiari; stabilità, sicurezza e reperibilità del suo nucleo; condivisione di una positiva visione dei rispettivi ruoli etc.) ed alcune doti di disponibilità, comunicazione, capacità di mediazione e dialogo non sempre presenti "naturalmente" nei tutori abilitati. Secondo alcuni intervistati, molti tutori si rivelano, per quanto "zelanti", notevolmente inesperti, a volte impreparati al compito in quanto sprovvisti di conoscenze adeguate sull'infanzia e l'adolescenza e scarsamente capaci di rispettare valori e desideri della persona. Queste forme di "genitorialità (sociale) alle prime armi" tendono spesso a proiettare sul minore i propri desideri e ad applicare sul tutelato lo stesso approccio, offerta e richieste che si darebbero al proprio figlio italiano. Tanto più alla luce della transitorietà del proprio incarico, la funzione di "guida esistenziale" e, come si vedrà di seguito, il ruolo di "accompagnamento educativo" possono quindi rappresentare un terreno molto scivoloso per i tutori, che tendono spesso a imporre ai ragazzi, anche inconsapevolmente, la propria visione, i propri valori e le proprie aspettative, talvolta con maggiore rigidità rispetto ad altri attori della presa in carico¹⁷.

1.3 Uno sguardo multisituato e di frontiera

È invece necessario considerare sempre il minore come una persona, oltre che impegnato in una "triplice transizione" (ISMU, 2019), anche agganciata ad una pluralità di riferimenti territoriali, affettivi, valoriali ed educativi. Un adolescente straniero con sofferenza alle spalle che sfugge, che ha il diritto di sfuggire, alle consuete categorizzazioni, a parametri e percorsi prestabiliti con cui pensiamo ed organizziamo le nostre azioni sui giovani minorenni e di esprimere la sua appartenenza ad una condizione transnazionale.

8

¹⁴ Dalle interviste emerge che, pur senza malizia, i tutori si scambiano opinioni informali rispetto a nazionalità, provenienze e tipologie di minori più favorevoli e "fortunate" (per il tutore) rispetto alla presenza/assenza e al ruolo della famiglia di origine, in funzione di valutare le diverse possibilità per ricreare una propria dimensione familiare accettata dal ragazzo.

¹⁵ Le cosiddette "indagini familiari", che costituiscono materia per uno specifico articolo della legge 47 (Art. 6), devono essere richieste entro i cinque giorni successivi all'esperimento del colloquio identificativo. Esse vengono svolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM, su proposta del tutore o del facente funzioni, i risultati devono essere trasmessi al Ministero dell'Interno. Durante il *rapid assessment* condotto l'anno scorso, insieme a Defence for Children Italia, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati" (CeSPI 2020), è stato segnalato l'utilizzo, nel Comune di Bologna, di canali anagrafici per rintracciare e coinvolgere la famiglia di origine nell'interazione col minore.

¹⁶ Intervista a Lluis Francesc Peris Cancio, 15 luglio 2021.

¹⁷ Intervista a Stefano Eleuteri, 7 Luglio 2021.

Se, come diceva il grande sociologo algerino Abdelmalek Sayad, "un immigrato è prima di tutto anche un emigrato" (Sayad 2002), non è solo perché nei luoghi di emigrazione il migrante ha lasciato legami e persone di riferimento, ma anche perché, pur se orfano, spiantato, formalmente o sostanzialmente "apolide", continua a rispondere a richiami, *habitus* e a volte progettualità che fanno riferimento ai luoghi di origine. I giovani migranti si muovono *in e attraverso* dimensioni che rispondono a diversi territori e producono istanze e desideri multi-locali, cioè dislocati in più luoghi significativi. Si tratta di una visione delle migrazioni incentrata sull'idea di transnazionalità, molto discussa all'interno dei *migration studies* (Vertovec & Cohen, 1999; Vertovec 1999, 2004; Ambrosini 2007; Riccio 2007; Ceschi 2011), ma rimasta evidentemente marginale nel mondo istituzionale, educativo e sociale italiano.

Non necessariamente tali istanze saranno prevalenti e ostacoleranno il suo desiderio di ricominciare un ciclo di vita altrove e di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, lavorativo e culturale. Tuttavia, esse sono parte integrante dei suoi processi di autodeterminazione, soggettivazione e maturazione personale, sono ingredienti importanti della sua dinamica trasformativa e di crescita e non possono venire denigrate, trascurate o, peggio, espunte dalla relazione con lui. Spetta dunque anche al tutore volontario assumere, quando opportuno, un'ottica multisituata e consapevole rispetto al fatto che una riuscita integrazione, osmosi e sovrapposizione tra i diversi contesti a cui risponde il minore può apportare grandi benefici.

L'intero sistema della presa in carico, ma nello specifico il tutore volontario, è perciò chiamato ad una complicata operazione di assemblaggio di diverse componenti di vita del proprio tutelato, nel quale potrebbe emergere come una delle figure più adatte, predisposte e "disinvolte" nel portare avanti questa operazione di ricucitura e rinforzo delle diverse dimensioni esistenziali del giovane migrante. Appare suggestiva, in questa direzione, la concettualizzazione dei tutori, proposta da Peris Cancio, come "cellule di co-sviluppo", figure consapevoli del fatto che stanno "svolgendo un lavoro" non solo per l'Italia, ma anche per il Paese di provenienza del migrante, in un'ottica di "tutela transnazionale condivisa" del minore (Peris Cancio, 2018), il quale deve poter considerare i luoghi di provenienza e/o di vita della propria famiglia, se non come posti dove tornare a vivere concretamente, come sponde significative con cui co-costruire le sue scelte future.

Questa funzione di connessione transnazionale, che il tutore potrebbe svolgere in maniera più accompagnata e riconosciuta, rimanda e si collega ad un orizzonte più articolato di azione. La funzione evidenziata più sopra di "intermediazione pratica e socio-culturale con le istituzioni e la società ospitante" richiede l'attivazione di competenze e la presa in carico consapevole di un compito interculturale, rispetto al quale il tutore è generalmente poco preparato. È evidente che non si tratta solamente di spiegare al minore come funzionano le cose nel nostro Paese ed aiutarlo a comprendere codici di comportamento, regole e valori della nostra società, quanto operare come operatori di scambio, regolatori di equilibri omeostatici tra i diversi orizzonti di riferimento del minore e valorizzatori delle sue diverse risorse sociali e culturali.

Come anche sottolineato in uno dei report AGIA¹⁸ (AGIA 2020d), il tutore ha bisogno di creare ed esercitare uno spazio negoziato e dialettico in grado di costruire una "comprensione interculturale" basata non tanto sulla valorizzazione astratta della "cultura" di provenienza del proprio tutelato, quanto sull'apprezzamento/riconoscimento della storia e la messa in circolo del bagaglio e delle risorse del minore all'interno del nuovo contesto di vita. La sua funzione "interculturale" non deve basarsi sull'idea di incontro tra culture supposte come omogenee, discrete e diverse tra di loro, ma tra persone in carne ed ossa che si trovano a interpretare, spesso con difficoltà, sistemi giuridici, organizzativi e valoriali non uguali (non necessariamente diversi e/o incommensurabili) e che sono chiamati ad uno sforzo nel riconoscimento reciproco. In tal senso, un compito vitale del tutore volontario è anche quello di impedire meccanismi di autosvalutazione e incapsulamento del ragazzo

¹⁸ AGIA 2020d, Monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria. Minori stranieri non accompagnati: relazioni interculturali e tutela volontaria.

tutelato, impedire l'introiezione dello stigma, del disconoscimento e dell'inferiorizzazione di se stessi e del proprio passato/vissuto da parte del minore.

Se dunque già il minore, similmente ma anche differentemente dal giovane figlio di immigrati, si trova nella condizione di "equilibrista interculturale" (Granata, 2011), il tutore deve fornire il giusto ed equilibrato supporto alle sue complesse navigazioni esistenziali, accogliendo il suo zigzagare, segnalando gli scogli pericolosi e superando le tempeste e, soprattutto, valutando ed utilizzando tutti i venti possibili, da qualsiasi direzione provengano, per dare nuovo slancio alla sua rotta.

Per fare ciò, tuttavia, il tutore avrebbe bisogno di una comunità ospitante accogliente e preparata, in cui anche il proprio ruolo e prerogative fossero chiare e formalmente riconosciute da autorità pubbliche e attori educativi e sociali pubblici e privati (dalle scuole ai centri di accoglienza, dai servizi sociali comunali alle questure). E per fare meglio ciò, il tutore avrebbe bisogno di acquisire capacità profonde ed efficaci anche sul piano educativo, di una specifica preparazione, non tanto o non solo sugli aspetti legali, quanto rispetto alla possibilità di interpretare con cognizione e strumenti adeguati il proprio ruolo di integrazione e mediazione socio-culturale.

Da questo punto di vista appare evidente come ci sia ancora un importante lavoro da fare per raggiungere un'inclusione più organica, organizzata e armonica del tutore volontario all'interno del sistema della presa in carico e, più concretamente, per perfezionare l'impianto della Legge ed aprire ulteriori spazi di partecipazione qualificata e incisiva.

2. Tutore volontario e sistema della presa in carico. Risorse, carenze e proposte per la sua migliore partecipazione

Dall'approvazione della legge 47/2017, il sistema di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati ha subito un profondo cambiamento, nelle modalità, nelle tempistiche, negli attori, ma soprattutto nei principi guida regolanti la tutela dei minori non accompagnati. Sebbene molte delle normative che concernono l'accoglienza dei migranti e richiedenti protezione internazionale fossero già in vigore e discendessero dalla necessaria attuazione di normative europee, l'accoglienza di un gruppo doppiamente vulnerabile, come quello dei minori migranti e non accompagnati, era regolata da disposizioni specifiche contenute in tali normative e solo con la legge del 2017 ha visto una sistematizzazione volta ad assicurare una tutela integrata in ogni suo aspetto. La legge 47/2017 è in primo luogo una dichiarazione di principi, e proprio l'enunciazione iniziale posta all'art. 1 ricorda le ragioni sottese alla legge stessa: "I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità".

Con tale spirito la legge ha istituito la figura del tutore volontario, in risposta alla procedura di infrazione della Commissione Europea proprio per le mancanze del sistema di tutela pregresso, in cui troppo spesso la figura pubblica del tutore era inesistente o di fatto assente¹⁹. La creazione dei tutori volontari (art. 11) ha portato una risposta concreta ad una falla del sistema, un *vulnus* nella tutela dei minori accompagnati. Un cambiamento normativo necessario per la chiusura della procedura che incombeva sull'Italia con tutti i possibili risvolti in termini sanzionatori. La legge, con riferimento all'istituto della tutela, prende ispirazione dalle esperienze locali precedenti, come quelle di Palermo e di Bari, in cui già si era sperimentato l'apporto dei privati per la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Richiamandosi a tali esperienze positive ha promosso

10

¹⁹La procedura di infrazione 20142171 è stata chiusa solamente nel gennaio 2018, a seguito dei passi in avanti a livello legislativo per la pronta nomina di un tutore e per la riduzione dei tempi nell'accoglienza.

l'intervento dei privati cittadini volenterosi nel complesso sistema preesistente atto a garantire e tutelare i minori migranti. Una legge nazionale di principi, ma anche di norme ben precise che dettano i tempi vincolanti dell'accoglienza – 30 giorni per la prima accoglienza, 10 giorni per l'identificazione del minore ad esempio (art. 4) – che obbligano i Tribunali per i Minorenni (a seguito del decreto legislativo n. 220/2020) ad istituire un elenco per tutori volontari, ad emettere provvedimenti di attribuzione dell'età, ad approvare prosiegui amministrativi (art. 13).

2.1 Il sistema di accoglienza alla prova della legge 47/2017; pratiche consolidate e innovazione

L'azione del tutore volontario si inserisce pertanto in un sistema già esistente ma anch'esso modificato dalla legge, con il passaggio di competenza dal tribunale ordinario al tribunale competente per i minorenni, con il cambiamento del sistema di accoglienza verso una struttura nazionalizzata (il SIPROIMI e il SAI successivamente), ma con centri dedicati ai MSNA. Del sistema previamente vigente rimane quanto era già attivo a livello locale, il ruolo dei servizi sociali per ogni Comune di accoglienza, delle reti di accoglienza, del Terzo settore, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). In questo coacervo di attori vecchi e nuovi, il tutore volontario si inserisce come figura di estrema innovazione e forte carica performativa, grazie ad una legge che non ne descrive nello specifico i doveri e le competenze e al tempo stesso non prevede quasi fondi aggiuntivi.

Se si analizzano questi due fattori, volontarietà della figura e assenza di risorse economiche allocate per sostenere le disposizioni normative, i richiami a pregresse esperienze e ad una certa prassi normativa italiana sono evidenti. Ad esempio, si pensi alla legge Pedini del 1966 (la n. 1033/1966): una legge che proprio per rispondere alle nuove istanze della società, volte all'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, e per seguire l'operato di Stati più strutturati a livello amministrativo, come gli Stati Uniti (con i *Peace Corps*), istituì la possibilità di sostituire il servizio militare di leva con il servizio di assistenza tecnica ai cosiddetti PVS. Un *escamotage* in assenza di fondi se vogliamo, ma, come con la Legge Zampa, un segnale di presenza solidale della società civile partecipe (Benci, 2016).

Per i minori stranieri non accompagnati la società civile ha infatti risposto con prontezza pur in assenza di indicazioni specifiche e linee guida. I rapporti di monitoraggio quantitativo²⁰ segnalano che dal 6 maggio 2017 al 30 giugno 2019 sono stati organizzati sia dai Garanti regionali e sia da AGIA (nei casi di assenza della figura a livello regionale) 70 corsi di formazione, in tutta Italia, mentre dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020 sono stati 10 (di cui 3 in Liguria) i corsi proposti. Il totale dei tutori volontari iscritti negli elenchi istituiti presso i Tribunali per i minorenni al 31 dicembre 2020 è di 3.469 individui, in aumento rispetto ai 2.960 del giugno 2019 (anche se il rapporto di monitoraggio presenta *deficit* nella mancata partecipazione di tutte le realtà regionali)²¹. I Tribunali in cui risultano iscritti più di 100 tutori sono: Roma, Torino, Catania, Palermo, Milano, Firenze, Perugia, Salerno, Bologna, Genova, con le prime due città che presentano un raddoppio delle tutele dal 2018 al 2019. Da tali dati si conferma una realtà non omogenea, che la Legge Zampa ha voluto con validi motivi uniformare a livello nazionale, ma che risulta ancora ad oggi difforme nelle realtà regionali e ancor più locali.

²¹ Secondo quanto riportato nel terzo Rapporto "Le informazioni al 31.12.2020 non sono disponibili per i tribunali di Sassari e Caltanissetta, mentre le informazioni al 30.06.2019 non erano disponibili per i tribunali di Napoli, Reggio Calabria, Cagliari e Caltanissetta, infine il dato del tribunale per i minorenni di Ancona riferito al 30.06.19 non è riportato poiché non confrontabile".

²⁰ Nell'ambito del già citato progetto FAMI su "Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017", con partner Istituto Don Calabria, CNCA, Avvocato di Strada

La legge, creando una figura di supporto per i minori quale quella del tutore volontario, lo concepisce nel quadro della normativa codicistica relativa alla tutela ordinaria, ma non ne specifica le peculiari competenze, richiedendo solamente, agli attori già esistenti e già coinvolti nella presa in carico (quali gli organi giudiziari) la creazione di un elenco di tutori per ogni Tribunale. La figura presenta notevoli innovazioni rispetto al concetto civilistico di tutela consolidato nell'ordinamento giuridico italiano, in primo luogo per quanto riguarda la relazione fra tutore e tutelato: difatti nella tutela civilistica, il giudice provvede ad assegnare la tutela alla persona più prossima al minore, mentre in quella volontaria, l'estraneità è quasi connaturata alla figura creata dalla legge 47/2017. Se quindi la mancanza di dettagli nella ripartizione dei doveri e delle possibilità del tutore è insita nella stessa legge, a cui certo hanno fatto seguito prontamente le linee guida di AGIA²², il vademecum per i tutori è stato piuttosto un'elaborazione del Terzo settore e dell'esperienza degli stessi tutori²³. Le linee guida dell'AGIA sono infatti rivolte non ai tutori ma a chi andrà a selezionarli, formarli e a iscriverli, come si legge nel titolo delle stesse: un prezioso supporto per gli enti pubblici che hanno ricevuto tali nuove competenze. Dal punto di vista del tutore, l'Autorità Garante nazionale ha promosso la figura come simbolo di "genitorialità sociale", richiamando pertanto la società a valori e principi di cura e tutela dei più vulnerabili.

Certo, nell'istituire una figura che ha natura volontaria, possiamo affermare che sarebbe forse difficile creare delle disposizioni normative che impongano rigidamente dei doveri e delle competenze a chi sceglie di dare volontariamente il proprio apporto alla società e alla tutela di minori non accompagnati. Difatti, da un lato la figura del tutore è concepita secondo il modello della tutela civilistica (art. 348 c.c.), che presenta gli stessi doveri genitoriali di "educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 c.c.", dall'altra il tutore volontario ha un innegabile slancio sociale, essendo egli o ella posto all'interno di una rete di attori e operatori professionisti nell'accoglienza e integrazione. Uno slancio che la legge ha pertanto promosso giustamente il più possibile, cercando con una figura non rigidamente definita ed in evoluzione, come quella del tutore volontario, di promuovere l'adesione della società e al tempo stesso uniformare le buone pratiche a livello locale.

Dobbiamo inoltre evidenziare la natura estremamente volontaria di tale ruolo, dimostrata anche dalla gratuità del suo operato. Come affermato dalla Corte Costituzione²⁴ l'operato del tutore risponde, infatti, ad "un dovere sociale di alto valore morale". Al momento della sua introduzione la Corte (2018) prevedeva che in nessun caso vi potesse essere un rimborso delle spese, precisando, in merito alla natura e ai principi che sorreggono l'istituzione della tutela di un MSNA, che "la gratuità è connaturata al volontariato, che implica un impegno anche materiale di colui che lo presta". Eppure, l'evoluzione della figura nel tempo è palesata anche in questo aspetto, dato il riconoscimento per legge nel 2019 di un rimborso delle spese e dei permessi lavorativi, indispensabili per operare nel migliore dei modi la propria tutela (purtroppo l'assenza di un decreto attuativo non ha portato alla realizzazione della disposizione)²⁶. D'altronde, anche la legge sul volontariato civile prevede la possibilità di rimborsi spesa e, pertanto, sembra legittimo e doveroso che anche i tutori volontari possano accedervi²⁷.

Ad ogni modo, la figura sta maturando nel tempo, con un riconoscimento progressivo all'interno del sistema di accoglienza, rispetto ad un proprio ruolo e valore. D'altra parte, il suo intervento è vitale

_

²² https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2019-09/Linee-guida-tutori-volontari_0.pdf

²³ Cfr. Defence for Children Italia (2019), *Manuale operativo per tutori volontari*, elaborato nell'ambito del progetto europeo); Melting Pot Europa (2020), *Manuale di sopravvivenza per il minore straniero non accompagnato (e per il suo tutore*), maggio; J., Long, (2018), (a cura di), *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati*, CEDAM.

²⁴ Con sentenza n. 218 del 2018, giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della L. 47/2017.

M., Lunardini, (2020), *Tutori volontari per Minori Stranieri Non Accompagnati: una definizione innovativa*, CeSPI.
L. 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022, GU Serie Generale n. 304 del 30, 12, 2019.

²⁷ Si segnala la nota di sollecito alle autorità istituzionali dell'AGIA proprio per l'approvazione del decreto attuativo, in https://www.garanteinfanzia.org/news/la-garante-nazionale-sollecita-rimborsi-ai-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non

in ogni procedura riguardante il minore; ricordiamo che i Tribunali devono assegnare le tutele il prima possibile a seguito di rintraccio del minore non accompagnato sul territorio. La Legge Zampa richiama la doverosa presenza del tutore, o del rappresentante del tutore in sostituzione sino a che non sia nominato, in ognuno dei momenti centrali della presa in carico: ad esempio, nel colloquio identificativo (art. 5), per le richieste del permesso di soggiorno o protezione internazionale (art. 6), per la valutazione di un rimpatrio assistito (art. 8), per informare il minore in caso di assistenza legale (art. 16), nei casi di prosieguo amministrativo (art. 13). Il tutore è inoltre coinvolto dai centri di accoglienza nella redazione del PEI – Progetto Educativo Individuale, relativa all'accoglienza e all'integrazione del minore, quindi in tema di percorsi formativi, professionali etc.

La presenza di un tutore volontario è legata, in primo luogo, alla minore età della persona ed alla necessità giuridica di un adulto che supporti le azioni legali/burocratiche necessarie per il buon andamento della convivenza. Pertanto, il testo normativo non legifera sulla relazione fra tutore e minore. Il tempo della tutela è un tempo ristretto all'accompagnamento dell'individuo ai 18 anni. È un tempo necessario e funzionale, così come quello degli operatori dell'accoglienza e dei servizi sociali, che hanno un ordine temporale che esorta ad agire nel migliore dei modi e nel supremo interesse del minore in un tempo ristretto, definito dal passaggio alla maggiore età per lo più. Il tutore volontario ha però, per la maggior parte delle esperienze, un altro orizzonte. D'altronde, se valutiamo uno dei suoi compiti – che, come definito anche dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, consiste anche nel "promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età". – non è difficile comprendere perché per il tutore il margine temporale sia spostato su orizzonti di più lungo termine, non per forza vincolati al passaggio ad una maggiore età. Il benessere psico-fisico non segue, infatti, le logiche temporali relative al divenire adulti e prevede una valutazione personale del tutore, frutto di una relazione ed osservazione ravvicinata del minore.

L'inserimento del tutore volontario nel sistema di presa in carico, in un'accoglienza che proprio nell'esperienza locale ha avuto un notevole impatto positivo, è stato perciò connaturato a una costruzione progressiva e flessibile di relazioni con attori istituzionali e reti locali. Lo stesso Garante Nazionale ha, con decreto successivo alla legge (il d.lgs. 220/2017), ottenuto la competenza al monitoraggio dell'implementazione dell'art. 11 relativo alla tutela. L'Autorità nazionale presenta dei limiti di autonomia in termini di risorse e di capacità di azione, come palesato nelle Relazioni annuali dello stesso organo²⁹, e tale criticità si riflette nella sua possibilità di monitorare, tanto che l'attività che ha portato all'elaborazione dei rapporti qualitativi e quantitativi è legata ad una progettualità determinata nel tempo (che si spera possa essere rinnovata).

Come riscontrato da eminente dottrina³⁰, la legge che istituisce l'Autorità nazionale (l. 112/2011) ha previsto un sistema gerarchizzato nei confronti dei Garanti regionali, prevedendo come strumento di raccordo la Conferenza nazionale per la Garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui vengono adottate le linee comuni di azione a livello regionale e nazionale. Il Garante regionale non è titolare di attribuzioni in merito a competenze esclusivamente assegnategli e, pertanto, il rispetto del principio di sussidiarietà viene rilegato alla considerazione che l'Autorità ha il dovere di assicurare un'idonea collaborazione con le "figure analoghe" regionali.

All'approvazione della legge a livello regionale, d'altronde, non tutte le Regioni avevano disposto l'istituzione di organi per l'infanzia o – ove anche questi fossero stati istituiti – non presentavano un Garante in carica: si possono citare ad esempio la Sicilia, la Toscana, il Molise, la Sardegna, la Valle d'Aosta e l'Abruzzo. Tale mancanza è stata sopperita in parte e temporaneamente dall'Autorità nazionale, ma comporta in generale un'assenza di strutture previamente organizzate che possano guidare l'operato, sul singolo territorio, dei tutori volontari, soprattutto nel delicato

²⁸ https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/FAQ.html

²⁹Si veda ad esempio la Relazione al Parlamento per l'anno 2017, p. 109.

³⁰ R., Medda, (2017) "L'Ombudsman in Italia tra Stato e Regioni: la perdurante assenza di un sistema integrato di garanzia", in *Istituzioni del federalismo*, vol. 4, p. 936.

compito della formazione di questi ultimi³¹. Non è difficile comprendere perché l'apporto conoscitivo del singolo tutore si sia rivelato fondamentale nell'esperienza diretta con un minore non accompagnato, e al contempo, in molte realtà regionali, si siano rapidamente create forme associative spontanee di reciproco supporto³². Gruppi di messaggistica tramite telefono, *social network* e altre forme di supporto, oltre a sportelli di aiuto organizzati dalle associazioni del Terzo settore, organizzazioni internazionali e da Ordini professionali sono stati strumenti necessari sin dalle prime fasi dell'attuazione della legge, non potendo il tutore orientare la propria azione su esperienze pregresse. La formazione, che in base al Secondo report quantitativo di AGIA ha avuto un *range* compreso tra le 14 e le 40 ore nelle diverse Regioni³³, non ha potuto in nessun caso ritenersi esaustiva, in quanto immersa in un sistema solo parzialmente consolidato che, con i cambiamenti legislativi pregressi e successivi, si è modificato nel tempo.

In questo senso, il rapporto "personale" ha potuto forse sopperire a competenze e burocrazie ad effetto sommergente: lo scambio, ad esempio, fra Presidenti dei Tribunali per Minorenni con i singoli tutori e gli sportelli creati all'interno dei Tribunali (si vedano ad esempio le esperienze di Firenze, Genova, Roma e Catania per citarne alcune) hanno avvicinato istituzioni lontane nell'immaginario dei singoli tutori, permettendo un rapporto dialogante. Anche in questo senso, le persone di riferimento variano a seconda delle esperienze specifiche: la legge non dispone una ripartizione precisa delle competenze anche all'interno dei Tribunali, ognuno degli organi ha pertanto risposto all'art. 11 della legge 47/2017 nelle proprie modalità e possibilità.

Inoltre, il rapporto con i servizi sociali dei singoli Comuni e con i centri di accoglienza è rimasto territorio inesplorato all'interno delle disposizioni normative ed è stato lasciato alle singole sensibilità. Anche in questo l'associazionismo dei tutori ha svolto e svolge tuttora un ruolo di preparazione a gestire una "macchina che va da sé", un sistema di accoglienza che, pur nelle possibili storture e criticità, potrebbe continuare a funzionare anche senza la figura del tutore volontario. I tutori, nel rispondere alle competenze, quali ad esempio quella relativa alla valutazione del benessere psico-fisico del minore ed in ultimo a valutare il raggiungimento del supremo interesse, svolgono delle competenze che sono loro assegnate da strumenti di soft law non vincolanti (come i manuali o la Carta Etica³⁴). La legge, non specificando complessivamente tutte le attività oggetto del suo operato è stata integrata da manuali e linee guida sia istituzionali che del terzo settore, strumenti supportati dai decisori pubblici. Tali strumenti si sono inseriti in uno spazio appunto non normato da disposizioni vincolanti, ma a cui gli stessi tutori sono orientati. Tale struttura normativa si riflette nella pratica con esempi molto concreti: ad esempio il monitoraggio dei tutori rispetto al benessere dei minori viene anche svolto attraverso una funzione di vigilanza sugli altri attori, quali ad esempio i centri di accoglienza, un'attività non delineata da una norma ma ispirata dagli strumenti citati in precedenza. Si pensi infatti al caso abbastanza consueto della supervisione - da parte del tutore o tutrice - sulle condizioni di vita del minore all'interno del centro, come la qualità del cibo o l'accesso a determinati servizi.

2

³¹ https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf

³² Intervista all'Associazione di tutori volontari in Toscana del 6 luglio 2021.

³³ AGIA (2021), Rapporto di monitoraggio quantitativo sul sistema di tutela volontaria. Aspetti metodologici e quantitativi. 1° semestre 2019, maggio, p. 14. Si specifica che la maggior parte dei corsi organizzati hanno in realtà una durata che varia dalle 24 alle 30 ore, con una media di 26,4 ore, scesa a 26,1 ore, secondo l'ultimo Rapporto di monitoraggio quantitativo. Cfr. AGIA (2021), Rapporto di monitoraggio quantitativo sul sistema di tutela volontaria. Aspetti metodologici e quantitativi. 1° luglio 2019 –31 dicembre 2020, luglio, p. 14.

³⁴ Dal sito dell'AGIA si legge che: "La Carta etica del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati è promossa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia), l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (Aimmf) e Save the Children. La funzione della Carta è quella di fornire ai tutori volontari un orientamento per assumere decisioni nell'interesse del minore in situazioni di incertezza. Allo stesso tempo la conoscenza della Carta da parte dei minori stranieri potrà renderli consapevoli dei compiti dei tutori affinché i ragazzi nella messi condizione di godere dei propri diritti". Cfr.: essere https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/carta-etica-del-tutore-volontario

2.2 L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE DEI TUTORI NELLA RETE DELL'ACCOGLIENZA

La testimonianza dell'associazione dei tutori volontari toscani³⁵ dimostra come il consolidarsi nel tempo delle esperienze dei singoli tutori riduca il rischio di cadere in comportamenti segnati da scarso equilibrio, quali ad esempio gli "eccessi genitoriali", ponendo il tutore ad acquisire una maggiore consapevolezza, nel proprio ruolo e nella relazione con i servizi sociali e i centri di accoglienza. Non solo un "vigile" esterno al sistema, ma parte di un sistema multiforme e multilivello. L'associazionismo in questo senso, anche quello informale, è difatti promosso dagli stessi attori istituzionali di riferimento, in quanto elemento facilitatore nelle relazioni fra attori della presa in carico, come per certi versi è anche il singolo tutore. Non possiamo ritenere, infatti, che la volontarietà del tutore lo ponga al di fuori di un sistema complesso, in cui è necessario dialogare senza quel mero "trasferimento di emotività" che impedisce ad attori diversi ma complementari di svolgere la propria funzione. In questo spazio normato, ma oggetto di interpretazione e relazione fra attori, proprio il caso del prosieguo amministrativo è un esempio di disposizione normativa in cui l'azione dei singoli attori risulta determinante per la costruzione di realtà (Cancio, 2019): il prosieguo amministrativo (art.13) presuppone la decisione del Tribunale su richiesta dei servizi sociali e/o del minore, supportato dal tutore, rispetto al prolungamento di una presa in carico del minore da parte dei Servizi stessi. Il prosieguo, pertanto, comporta la valutazione dei servizi sociali rispetto al perpetuarsi di un bisogno e di vulnerabilità specifiche del singolo minore, tali da non renderlo pronto alla fuoriuscita dal sistema come adulto. Eppure, nel caso dell'art. 13, dalle interviste dei tutori volontari emerge in molti casi la convinzione – anche in funzione protettiva – che si tratti di un passo amministrativo da percorrere a maggiore tutela del ragazzo nel passaggio all'età adulta. In questo spazio interpretativo, la sensibilità dei singoli e le relazioni fra i diversi attori sviluppano analisi che si riflettono sulla portata del disposto normativo, portando significati diversi al testo letterale: valutare quando richiedere un prosieguo amministrativo è pertanto un'attività che presuppone un dialogo fra tutore, servizi sociali e centri di accoglienza. L'esempio del prosieguo permette, quindi, di comprendere come la relazione fra i singoli attori sia vitale per dare senso alla norma e valore al supremo interesse del minore. La stessa esperienza di mutuo soccorso dei tutori, fra gruppi informali o più strutturati, permette di facilitare la comprensione dei ruoli e degli istituti in cui prende vita l'accoglienza del minore.

Pur nella volontarietà della figura e nella sua incompleta regolamentazione, un associazionismo di livello regionale, con un coordinamento su scala nazionale (seppur non ancora realizzato ma presente solo in fase di progettazione iniziale) è infatti promosso dalle autorità e dagli attori istituzionali e non, replicando lo schema regionale/nazionale che vige nella normativa (l. 47/2017) regolante la tutela stessa³⁷. I tutori in maniera autonoma, ma sostenuti a più livelli, si adoperano per promuovere le proprie istanze e tutelare il buon svolgimento delle proprie competenze, fattori ribadiamo non normati nella loro interezza, ma costruiti nel tempo, avendo compreso quali fossero le modalità migliori per svolgere la loro funzione, quali gli ostacoli da porre in evidenza ai decisori pubblici, dove poter agire insieme per ottenere un risultato. Ad esempio, in Toscana, la giovane associazione - Associazione Toscana Tutori Volontari Minori Stranieri non Accompagnati - ha svolto un lavoro di *advocacy* atto a sensibilizzare le istituzioni sia regionali che comunali su vari temi, in particolare: nel caso di trasferimenti impropri da una comunità all'altra, senza il previo coinvolgimento dei tutori volontari e senza tener conto del percorso del singolo ragazzo³⁸, per una

-

³⁵ L'Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana si costituisce a Firenze il 9 febbraio 2019. Si veda https://www.tutorivolontaritoscana.it/chi-siamo/

³⁶ Intervista all'Associazione Tutori Volontari Toscani, 6 luglio 2021.

³⁷ Il riferimento è al progetto *Tutori in rete*, promosso dalle associazioni AccoglieRete, Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati della Regione Toscana e CNV, che punta alla costruzione di una Rete nazionale di tutori volontari e prevede la partecipazione di circa 6 associazioni e diversi gruppi informali di tutori (in Sicilia, Lombardia, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia- Giulia, Campania).

³⁸ In un caso di trasferimento irruento di circa una decina di minori da Firenze, per problemi relativi a risorse economiche mancanti a livello comunale.

impropria gestione delle uscite dei neomaggiorenni senza prosieguo amministrativo dalle comunità durante la pandemia, per le lunghe attese davanti alla Questura per la richiesta di permesso di soggiorno, per la questione dell'accesso problematico ai tirocini professionalizzanti da parte dei minori e neomaggiorenni.

Un ruolo di *advocacy* costruito e da costruire nel tempo, nato all'interno di una forma di associazionismo spontanea, per così dire "dal basso", frutto di una maturazione progressiva della figura, internamente allo stesso gruppo di tutori.

2.3 IL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ E LE FORME INNOVATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO

Anche in questo è sintomatico l'emergere della figura del "tutore sociale", successiva all'espletamento della tutela volontaria fino ai 18 anni. La tutela volontaria evolve verso forme di supporto che rispecchiano gli orizzonti temporali più propri a quelli della tutela del benessere psicofisico individuale, rispetto alla rappresentanza e garanzia del minore in quanto tale. Proprio negli ultimi mesi, rafforzate da una pandemia che ha reso ancora più complesso il passaggio all'età adulta, si sono sviluppate nuove forme di tutela che oltrepassano la barriera immaginaria della maggiore età: ci si riferisce alle forme di mentoring e di tutela sociale, sostenute da iniziative come Never Alone-Per un domani possibile³⁹, organizzazioni internazionali come UNICEF⁴⁰ e da alcuni Tribunali per i Minorenni (Messina, Firenze e Genova). Il "tutore sociale" svolge un'azione di accompagnamento nel percorso di inserimento socio-culturale intrapreso dal neomaggiorenne; spesso (come evidenziato dai report AGIA) tale figura viene ricoperta proprio da chi, durante la minore età del ragazzo o della ragazza, svolgeva il ruolo di tutore volontario. Un segnale in direzione di un "percorso umano" più che di una rappresentanza legale, che però, se da un lato può contribuire a supportare un giovane nel suo percorso di autonomia, dall'altro potrebbe rafforzare la difficoltà, da parte di molti tutori, ad accettare una nuova tutela volontaria, per non vanificare il prezioso "investimento" fatto fino a quel momento⁴¹. Si evidenzia, quindi, quanto sia necessaria la formazione di nuovi aspiranti tutori per i processi fisiologici di arrivo di nuovi minori, e di fronte a un problema di "ricambio" di tutori⁴², legato alle ragioni anzidette, che nel tempo potrebbe configurarsi come un'ulteriore criticità del sistema di tutela.

2.4 Un'evoluzione costante dal 2017 ad oggi

Dall'approvazione della Legge Zampa ad oggi, la figura del tutore volontario è quindi riuscita, in linea generale, a farsi strada e a guadagnarsi un sempre maggior riconoscimento all'interno del sistema di protezione dei MSNA. Inizialmente, il suo ruolo non era ben chiaro agli occhi degli stessi tutori e a quelli degli altri attori del sistema, anche per questo i rapporti tra le due parti erano spesso di diffidenza e chiusura. In particolare, si pensava che i tutori volontari volessero esercitare primariamente un ruolo di controllore sulle strutture di accoglienza e sostituirsi al loro operato e a quello dei servizi sociali. Se da un lato si venivano a innescare spesso dinamiche di contrapposizione, dall'altro si assisteva a una sorta di "sfruttamento" della nuova figura, in quanto i tutori venivano eccessivamente gravati di compiti che prima erano svolti dagli operatori di

³⁹ La figura del "tutore sociale" è stata oggetto della sperimentazione sostenuta dagli enti promotori dell'iniziativa Never Alone avviata a marzo 2020 in tre Regioni (Sicilia, Toscana, Piemonte) da parte di 16 enti.

⁴⁰ Si vedano ad esempio: il progetto *Fianco a fianco: cittadini e giovani migranti insieme*, promosso da Refugees Welcome Italia e dall'UNICEF in collaborazione con il Comune di Palermo; il progetto *Xing – Crossing*, ente Programma Integra, con cui sono stati avviati 11 micro-progetti di *mentoring*; il programma di *mentoring* di Defence for Children Italia, nell'ambito del progetto europeo *ReGenerations*.

⁴¹ Intervista a Claudio Maricchiolo, 23 giugno 2021.

⁴² Intervista a Defence for Children Italia, 6 luglio 2021.

comunità. Nel corso del tempo la percezione e l'auto-percezione di tale figura appare molto modificata, ora viene vista come un'importante risorsa per il minore e per le stesse istituzioni, un "operatore *super partes*" a cui poter delegare alcuni compiti nel momento del bisogno, e a cui spettano decisioni e competenze cruciali per il minore, da interpellare su scelte importanti e dubbi che riguardano il percorso del minore e con cui confrontarsi costantemente. Il tutore volontario è quindi diventato un interlocutore da chiamare in aiuto e tenere in considerazione sia per gli operatori delle strutture di accoglienza, che per i servizi sociali e i Tribunali per i minorenni. Inoltre, il tutore si interfaccia con altri funzionari pubblici, come gli insegnanti o gli operatori sanitari, ma anche con altre figure della rete relazionale del minore, quali amici e parenti, oltre che il datore di lavoro.

Una relazione di fiducia e cooperazione con gli altri attori della presa in carico dei MSNA si rivela essenziale per l'efficacia e l'efficienza dell'azione del singolo tutore volontario, che tra l'altro deve spesso fare i conti con le carenze strutturali, in termini di risorse umane e strumentali, delle realtà territoriali in cui si ritrova ad operare. Anche in contesti con maggiori risorse a disposizione, al tutore volontario è richiesta una certa abilità di movimento, per orientarsi e accedere ai servizi offerti dal territorio al suo tutelato⁴⁴. Oltre alle risorse ambientali, il tutore volontario fa affidamento alle proprie risorse personali, intese come conoscenze e competenze professionali, ma anche disponibilità di tempo e denaro, motivazione, valori personali, attitudini caratteriali, comportamentali, relazionali e organizzative, in particolare la capacità di ascolto e mediazione. Nonostante la buona volontà, la serietà e la perseveranza con cui molti tutori volontari svolgono il proprio incarico, come riconoscono tra l'altro gli stessi attori del sistema, essi esercitano un potere discrezionale che può essere visto come un elemento di rischio per il superiore interesse del minore. Il tema è stato approfondito in uno studio di Peris Cancio, incentrato sull'analisi della figura del tutore volontario secondo la prospettiva della street-level bureaucracy (Cancio, 2019). I tutori volontari possono essere infatti visti come "burocrati di strada" che, con il loro agire discrezionale, con le strategie operative che scelgono di mettere in atto e con le risorse che hanno a disposizione, danno concreta attuazione alla legge e la rimodellano. La legge 47 sembrerebbe infatti lasciare a questa nuova e innovativa figura un ampio "spazio di discrezionalità".

Seppur formalmente e giuridicamente rilevante, il ruolo del tutore volontario non si limita alla semplice "rappresentanza legale", ovvero al solo "potere di firma", che tra l'altro si interrompe con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Anche se venendo meno a questo compito il minore può vedersi negare importanti diritti, lo spazio di discrezionalità del tutore volontario, in quanto rappresentante legale, appare molto ristretto, perché la legge disciplina nel dettaglio il suo ruolo giuridico.

Lo spazio di discrezionalità è invece molto più ampio per quanto riguarda un ruolo se possibile più rilevante svolto dal tutore, ovvero quello di "accompagnamento educativo", che rimane un campo scoperto della legge. Rispetto alla possibilità di orientare il percorso educativo del proprio tutelato si riscontrano, infatti, atteggiamenti molto diversificati da parte dei tutori.

Alcuni di loro sembrano dare poco rilievo alla relazione educativa, preferendo concentrarsi su aspetti ritenuti "più utili", ovvero quelli amministrativo-burocratici. L'atteggiamento di alcuni tutori, che restringono la portata della loro azione all'espletamento delle funzioni citate (amministrativo/burocratiche), con delega espressa agli operatori, risulta, per stessa ammissione di alcuni operatori, maggiormente funzionale, in quanto permette alla già menzionata "macchina"

_

⁴³ Intervista all'Associazione Tutori Volontari Toscana, 6 luglio 2021.

⁴⁴ A questo riguardo, è da accogliere positivamente la mappatura regionale dei servizi di orientamento dedicata ai tutori volontari realizzata dall'Associazione Tutori Volontari Toscana, nell'ambito del progetto *In Transito*, con capofila Oxfam.

dell'accoglienza di procedere secondo le sue tempistiche e modalità. I tutori, a maggior ragione se inesperti, sono impacciati nelle procedure amministrative e non hanno quella fluidità d'azione che i centri di accoglienza vorrebbero e che prediligono. Dalle interviste emerge infatti che il tutore "navigato", in quanto ha già espletato numerose tutele, è preferito non solo dai centri di accoglienza ma anche dagli operatori dei Tribunali. Ove non vi siano esperienze pregresse che consolidano la sua azione, tali attori preferirebbero un tutore maggiormente predisposto alla fiducia verso gli attori già attivi nel sistema dell'accoglienza e portati quindi a delegare nei passaggi più farraginosi. Proprio la maggiore esperienza, incrementando la fiducia fra gli operatori, faciliterebbe quel dialogo necessario e indispensabile che rende più fluide le procedure e orienta gli attori verso soluzioni ottimali nelle problematiche anche più quotidiane. In alcuni casi, invece, emerge in altre modalità la volontà forte di partecipazione del tutore nella vita anche quotidiana del minore, ad esempio con il rifiuto del tutore rispetto alla prassi di delega generica al centro di accoglienza (una prassi in uso poiché agevola e velocizza alcune procedure amministrative) e la richiesta espressa di prevedere deleghe specifiche per ogni singola azione. Tale pratica, sebbene possa apparire una forma di controllo per il centro, è in realtà anche una forma di partecipazione più coinvolta del tutore stesso.

Altri tutori sono invece molto focalizzati sul proprio ruolo di aiuto, in particolare sull'accompagnamento educativo; tuttavia, non sempre hanno gli strumenti per gestire al meglio un rapporto educativo, in quanto fanno affidamento su "fattori soggettivi", ovvero sui propri valori, i propri criteri e la propria esperienza. Poiché, le diversificate modalità di intervento psico-sociale ed educativo del tutore volontario sono molto impattanti sul percorso del ragazzo, si pone in questi casi il problema di come arginare il potere discrezionale del singolo tutore.

Agli occhi degli assistenti sociali, il modo di agire del tutore è visto in alcuni casi come "in contrasto con l'etica professionale, improvvisato, distorto da una mentalità assistenzialista, non coordinato con quello degli altri attori della presa in carico"⁴⁵. Ma anche gli stessi tutori ammettono di sentirsi impreparati su questi aspetti per diversi fattori come "la differenza di età, il poco tempo a disposizione, le differenze linguistiche/culturali, le caratteristiche dello stadio di sviluppo del minore in quanto adolescente, la brevità della relazione, la compresenza di adulti nel Paese d'origine, la mancanza di supporto dai servizi sociali"⁴⁶. Nel suo agire, specie se concepitosi come un controllore del sistema accoglienza, il tutore può rafforzare visioni negative degli attori quali i servizi sociali e i Tribunali per i minorenni, aumentando la sensazione del minore di sfiducia e di austerità nelle istituzioni preposte all'attuazione delle disposizioni che sono a sua garanzia⁴⁷.

Proprio in un'ottica di monitoraggio e controllo della tutela, si evidenziano le criticità di un sistema nazionale ancora incompleto, nello specifico ci si riferisce alle autorità a garanzia dell'infanzia. Ai Garanti regionali e nazionali – che dovrebbero essere rafforzati e adeguati ai Principi di Parigi in tema di Autorità a garanzia dei diritti fondamentali⁴⁸ e dunque riformati secondo i principi di autonomia, indipendenza, *accountability* e pluralismo – mancano mezzi e competenze atte a svolgere una funzione di controllo sulla tutela, a garanzia del superiore interesse del minore⁴⁹. Tale

-

⁴⁵ L. F., Peris Cancio, (2019), "Voluntary Guardians as Street-level Bureaucracy Agents in the Implementation of Unaccompanied Minors' Reception", *Social Policies* 6 (3), p. 479.

⁴⁶ *Ivi*, p. 477.

⁴⁷ Intervista a Stefano Eleuteri, 7 luglio 2021.

⁴⁸ I Principi di Parigi sono stati approvati dall'Assemblea Generale con Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993.

⁴⁹ In particolare, 1'accountability del tutore viene richiamata anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Principle 4, Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2019) 11 of the Committee of Ministers to member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration, 11 Dicembre 2019. "States should ensure that each guardian enjoys the independence and impartiality appropriate to their role, to ensure freedom from undue influence or interference, and that they are accountable. In particular, guardians should not exercise any other responsibility which might lead to any actual or potential conflict of interest in their support, assistance and representation of the child".

funzione permetterebbe ai tutori un meccanismo di accountability, necessario per ogni organo, specie se svolge attività con minori doppiamente vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati. Al momento, infatti, l'esclusione dall'elenco dei tutori (ex art. 11, 1, 47/2017) avviene su segnalazione e non prevede particolari linee guida per i Tribunali per i minorenni, mentre una struttura maggiormente organizzata, sia a livello dei Garanti regionali che per le autorità nazionali (Garante nazionale o la futura Autorità per i diritti umani), potrebbero portare alla creazione di strumenti di monitoraggio fra loro coordinati.

Inoltre, dalle interviste, emerge la necessità di un rafforzamento dei servizi sociali, di cui i tutori sono i primi a riconoscere l'importanza, e a cui, con il loro agire, si sostituiscono in termini di rappresentanza legale, si sovrappongono nella relazione d'aiuto e di cui sono al servizio in termini di networking 50. Gli intervistati hanno espresso il bisogno di un riconoscimento alla figura del tutore volontario in quanto soggetto collettivo, e non solo individuale, tenuto conto della sua capacità di fare *advocacy* e cittadinanza attiva, di cui si è parlato.

L'esigenza di rafforzare il ruolo educativo del tutore deriva anche dal fatto che, diversamente dalla rappresentanza legale, può avere una prospettiva più a lungo termine, in quanto può continuare anche dopo la fine della tutela formale.

3. Tutori e supremo interesse del minore. Una prima esplorazione

Nel Primo Report dell'Osservatorio Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati (CeSPI, 2020) si metteva in evidenza la difficile "collocabilità" dei minori soli della teen immigration (Granata, 2019), il loro essere "fuori luogo e fuori tempo", e dunque non definiti, perturbanti (De Micco, 2019) per la nostra società e le sue griglie di analisi e di azione, tendenzialmente rigide, normative, parametrate⁵¹. Eppure, percorsi incentrati su "risultati" e "indicatori" di "autonomia", "età adulta", "progettualità", "futuro" vengono normalmente applicati, a volte in modo standardizzato a volte personalizzato (come nei PEI - Progetti Educativi Individualizzati), su ragazzi confusi, con storie traumatiche e rotture, dallo statuto e dalla personalità ancora incerti. Tali procedure formali ed educative rischiano sovente di risultare estranee al ragazzo, nella forma e nella sostanza, provocando l'instaurarsi di dinamiche parassitarie e rivendicative, confondendo il processo di autonomia e di autodeterminazione e provocando nel ragazzo una ambivalenza interna tra adattamento passivo, ribellione, insofferenza e smarrimento⁵².

Tuttavia, quando si attivano percorsi più calibrati sulla persona, quando si conquistano margini per approcci flessibili e negoziati con l'interessato, nello specifico, quando le polarità più socioeducative e vicine al minore, tra cui certamente il tutore volontario, si accordano su una comune visione di supporto all'autodeterminazione, si creano i presupposti per la riuscita dell'esperienza di inclusione ed auto-inclusione del minore migrante nella nostra società e si riducono drasticamente i rischi della reciproca incomprensione. Anche se la questione della temporalità emerge in ogni progettualità, la valutazione del superiore interesse non può scollegarsi da una progettazione ben determinata nel tempo che, come suggerito dagli stessi operatori psicologi, non può superare i due anni come orizzonte.

⁵⁰ L.F., Peris Cancio, (2019), "Voluntary Guardians as Street-level Bureaucracy Agents in the Implementation of Unaccompanied Minors' Reception", Social Policies 6 (3), p. 483.

⁵¹In particolare, si vedano, all'interno del Cap. 4, le pagine 133-137.

⁵² Si può perciò manifestare una più o meno sotterranea resistenza all'assimilazione messa in atto dai giovani ospiti, che scorre parallela all'attitudine mimetica.

A fronte di modalità e impostazioni estremamente diversificate secondo gli attori implicati, i territori, le circostanze, tutti i soggetti in campo affermano di rifarsi ad una superiore istanza, sintetizzata nel concetto di *Best Interest of the Child* (BIC).

Come è noto, il superiore (o "supremo") interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, costituisce una clausola generale, un principio ispiratore dell'azione del giudice e, a cascata, anche delle altre organizzazioni che prendono in carica il minore, tenute ad adottare decisioni ed azioni ispirate dalla adeguata valutazione del suo benessere e sviluppo, della sua identità e dei suoi bisogni di protezione, salute, affetti, educazione, anche attraverso l'ascolto delle opinioni del diretto interessato (Articolo 12 della suddetta Convenzione di New York dell'ONU del 1989). Tuttavia, pur rappresentando il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo (Di Lorenzo, 2015), l'interesse del minore è stato definito come un meta-principio non determinato, un contenitore prendi-tutto in cui convergono questioni, richieste ed attori di diversa natura, a cui è difficile offrire risposte chiare, univoche e "razionali" (Favretto, 2000; Elster, 1989). Di fatto il BIC è dunque un orientamento che deve ogni volta declinarsi contestualmente e sul singolo caso, un'attitudine ed una prospettiva da conquistare ogni volta attraverso l'attento bilanciamento dei diversi elementi che compongono la vita del fanciullo e grazie alla mediazione e collaborazione dei diversi attori coinvolti.

La presente ricerca sulla tutela – ed in prospettiva quella che seguirà più estesamente – è interessata ad indagare questo spazio aperto di interpretazioni e di pratiche a partire dalle concezioni e dall'azione dei quattro soggetti socio-educativi identificati⁵³, esplorando riflessioni, valutazioni e declinazioni concrete date alle attività quotidiane in nome del principio del BIC che, se non esiste in termini di indicatori e parametri univoci e condivisi, esiste senza dubbio come aspirazione.

Come questa aspirazione esiste e si manifesta nel lavoro dei tutori? In quale modo e su quali piani/circostanze esso differisce e si discosta, più o meno conflittualmente, dalle correnti interpretazioni e prassi degli altri attori?

Abbiamo cominciato ad esplorare il tema, per la cui trattazione più articolata ed approfondita rimandiamo a lavori futuri.

Anche se ancora non ben integrato nella rete e rimasto sospeso in un processo ancora incompleto e problematico di incorporazione nel sistema della presa in carico, per alcuni versi il tutore risulta "interno" al sistema, ai suoi codici, alle sue procedure. Per altri versi, tuttavia, (si) pensa e agisce come un *outsider*, un soggetto diverso e non appartenente alla categoria degli attori istituzionali e socio-educativi della tutela. Dalle testimonianze raccolte sembra emergere che, per gli altri soggetti parte del sistema di accoglienza, la figura del tutore sia percepita come quella con la visione più personale, idiosincratica, creativa (magari anche "caotica" nel suo agire), proprio per il suo approccio non "professionista", che lo porta ad espletare il proprio mandato e, allargando lo sguardo, a realizzare il superiore interesse del minore.

Tale differenza emerge, ad esempio nella relazione fra tutori e comunità di accoglienza, in genere risolti attraverso il confronto e lo scambio, ma anche più "strutturalmente" segnati da differenze posizionali, procedurali e organizzative. I centri hanno bisogno di insistere su regole, prescrizioni, senso collettivo e rispetto della comunità e vedono il minore come parte di un tutto più ampio, articolato e comunicante, mentre il tutore viaggia su una dimensione fondamentalmente interpersonale, centrata su un tempo extra-ordinario e fuori dalla quotidianità, in cui non esiste una regola o una procedura standard, quanto un rapporto unico fondato su comprensione e rispetto e sulle qualità umane di chi lo vive.

I tutori, infatti, a volte percepiscono chiaramente il "pilotaggio di quegli operatori che ritengono di decidere cosa è meglio per il ragazzo", indirizzandolo verso percorsi *standard* e promuovendo la

20

⁵³ Si tratta, oltre che del tutore volontario, dei centri/comunità educative, dei CPIA e dei centri diurni a carattere interculturale.

sua passività⁵⁴. Tali procedure predeterminate e impersonali, secondo alcuni, si possono anche profilare come violazioni del diritto d'ascolto del minore e del dovere di tenere in conto la sua opinione. I tutori si dovrebbero collocare invece su una diversa polarità di azione pedagogica e integrativa, più ispirata alla capacità di mediazione e di negoziazione col minore, passando anche attraverso l'attivazione di funzioni autocritiche, autoriflessive e trasformative nell'incontro col tutelato e confrontarsi con una visione plastica e dinamica del suo "supremo interesse"⁵⁵.

In questo caso l'aspirazione al *best interest* appare più come un'alchimia da trovare insieme, un risultato complesso e incerto di una relazione aperta, piuttosto che un presupposto della propria azione o un obiettivo prefissato attraverso una *road map* di azioni/strumenti/approcci già delineati e concordati con il sistema della presa in carico. Il tutore è perciò, *de facto*, dentro una rete di tutela più ampia con cui deve fare i conti – con un rapporto ambivalente di richiesta di maggiore assistenza e attenzione, ma anche di maggiore autonomia e di rivendicazione di diversità/unicità – e al contempo, per sua natura, è una figura nuova, anomala, fortemente implicata soggettivamente e segnata da una adesione volontaria alla causa (sia nel senso che lo fa per vocazione sia in quanto non retribuito).

Questa differenza/unicità si sviluppa e dispiega in un diverso spazio/tempo rispetto al sistema di accoglienza residenziale e alle attività quotidiane del minore (studio nei CPIA, attività formative e lavorative; tempo libero passato con i coetanei etc.). Da un punto di vista spaziale, avviene in luoghi altri: la/e casa/e del tutore, i posti frequentati dalle famiglie italiane, i luoghi di incontro della rete parentale e amicale del tutore. Da un punto di vista temporale, si tratta di un tempo "speciale", estratto dalla routine, o comunque dalla cornice delle consuetudini giornaliere, che presenta spesso altri ritmi e andamenti temporali e, con ogni probabilità, anche una diversa percezione dei modi e dei tempi di "crescita" del minore. Mentre la percezione e la pratica dei centri e di tutto il complessivo sistema amministrativo e giuridico che li circonda è incentrata su scadenze e tappe obbligate ed è segnata da urgenza, fretta e gabbie giuridiche, il tutore può permettersi una visione più aperta, elastica, e meno condizionata dalla stessa rigidità esistente nel sistema di protezione e tutela istituzionale preposto. Anche se la tutela in senso stretto si dissolve con il compimento della maggiore età, il tutore in molti casi non concepisce questo passaggio di status come una cesura netta della relazione. Il fatto che, in circa la metà dei casi esaminati nell'indagine su alcune regioni compiute da AGIA, il rapporto tra tutori e tutelati sia proseguito anche dopo la fine formale della tutela, mostra come per la tutela volontaria tempi burocratici e tempi relazionali spesso non coincidano.

Ciò naturalmente depone in favore di un'azione legislativa che associ più stabilmente l'ottenimento del prosieguo amministrativo a forme di prosecuzione, sotto altre spoglie ("tutela sociale", *mentorship*), della relazione di sostegno e protezione messa in campo dall'ex-tutore volontario.

Conclusioni

Il presente percorso di analisi e riflessione sulla figura del tutore volontario è stato stimolato dal confronto con differenti attori che ruotano attorno a tale figura – tra cui referenti di strutture di accoglienza, assistenti sociali, psicologi, giudici onorari, operatori socio-legali di associazioni del Terzo settore e centri diurni interculturali, presidenti di TM – nonché con gli stessi tutori volontari.

⁵⁴ Intervista a CivicoZero Roma, 14 maggio 2021.

⁵⁵ Intervista a CivicoZero Roma, 14 maggio 2021.

Il lavoro, oltre ad alcune interviste più recenti, si è avvalso anche della rilettura delle interviste effettuate lo scorso anno nell'ambito della prima annualità di attività dell'Osservatorio Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati del CeSPI, e sarà ampliato nel corso di un'indagine qualitativa focalizzata sul tema del *best interest* del minore, che proseguirà nei prossimi mesi. Si tratta di un lavoro a carattere "polifonico", che raccoglie racconti e testimonianze di attori diversi per ruolo, posizionamento e approcci, che restituiscono la complessità delle realtà e delle rappresentazioni del tutore. Un limite della ricerca è senz'altro costituito dalla mancanza del punto di vista del minore sul tema, che è stato ricostruito in base a informazioni reperite dalla letteratura o mediate dagli attori della presa in carico e dagli stessi tutori. Nel prosieguo del lavoro, ci proponiamo di includere la voce degli stessi minori e di confrontare le visioni differenti che questi hanno rispetto alle relazioni con gli altri soggetti.

L'approfondimento, che ha voluto fornire un primo sguardo su funzioni e ruoli del tutore volontario, nel rapporto con gli attori del sistema e con gli stessi minori e neomaggiorenni, restituisce solo in parte la complessità di una figura dal carattere ricco e sfaccettato, che sta diventando sempre più centrale nel sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Si è visto come al tutore volontario siano essenzialmente demandati per legge compiti di rappresentanza legale del minore straniero privo di figure adulte di riferimento sul territorio nazionale. L'assenza di tale figura, il ritardo nella sua nomina o una sua smaccata incapacità o superficialità nel portare avanti l'incarico, comporta infatti una lesione dei diritti fondamentali del minore.

Attraverso il suo "potere di firma", in cui si traduce l'obiettivo di tutela dei diritti del tutelato, il tutore può permettere, tra l'altro, di sgravare da molti oneri burocratici gli operatori delle comunità di accoglienza, consentendo loro di concentrarsi meglio sul percorso educativo del ragazzo. Anche laddove siano le comunità ad occuparsi primariamente del disbrigo delle pratiche amministrativo-burocratiche, il tutore può esercitare con la sua firma una "funzione di controllo" che può esser letta anche come un positivo segnale di "attenzione" verso il singolo minore⁵⁶.

Ma il tutore non rappresenta unicamente un "punto di riferimento per garantire diritti e doveri"⁵⁷. Infatti, offre al proprio tutelato anche "spazi e tempi individualizzati", nei quali non solo lo aiuta a decifrare codici culturali della nuova società di arrivo e propone occasioni ludiche e ricreative fuori dalla *routine* della comunità di accoglienza, ma dà anche consigli, conforto e aiuto – anche economico – nel momento del bisogno, costruendo con lui nel tempo una relazione di fiducia e di amicizia, che può trasformarsi in un sincero rapporto affettivo, talvolta di tipo familiare⁵⁸, che in molti casi prosegue anche dopo la conclusione della tutela formale, segnata dal passaggio alla maggiore età.

Il tutore è un "nodo di una rete di relazioni" che egli stesso aiuta a sviluppare per il minore per lo più privo di figure di riferimento sul territorio nazionale, il quale il più delle volte ha però una famiglia alle spalle che lo guida a distanza. La famiglia d'origine può rappresentare una sponda su cui lo stesso tutore e gli altri attori della presa in carico possono poggiarsi per aiutarlo nel suo percorso di inclusione e crescita personale. Il tutore, in quanto figura potenzialmente più prossima al minore, oltre che punto di raccordo *super partes* tra i diversi attori del sistema della tutela dei MSNA, può quindi fungere anche da "mediatore transnazionale".

-

⁵⁶ Intervista a Barbara Bussotti, 5 luglio 2021.

⁵⁷ Intervista all'Associazione Tutori Volontari Toscani, 6 luglio 2021.

⁵⁸ Intervista a Elisabetta Manella, 24 giugno 2021.

Le recenti aperture da parte di alcuni Tribunali per i Minorenni rispetto alla legittimità del cosiddetto "tutore sociale", figura che accompagna il minore nel suo percorso di inserimento socio-culturale anche in seguito al raggiungimento della maggiore età, non fanno che confermare il successo delle azioni di "accompagnamento educativo" svolte con molta dedizione da tanti tutori volontari. Inoltre, chiamano a un maggior riconoscimento delle doti e dell'apporto euristico che il tutore può fornire al sistema, sia in quanto "speciale antenna" sul travaglio, i dilemmi e le istanze del ragazzo, sia in quanto portatore di un'idea aperta e processuale del best interest. Di fronte alle rappresentazioni, alle affermazioni teoriche e alle declinazioni che vengono fornite da soggetti che esprimono una visione del lato adulto, professionista e in larga maggioranza autoctono della nostra società, il tutore potrebbe candidarsi a interpretare il lato "emico" del processo di ricerca del superiore interesse: dando voce al ragazzo, interpretando i suoi bisogni e scelte in chiave transnazionale e interculturale, aprendo con lui un campo continuo di mediazione, connessione tra elementi, fusione di orizzonti.

Nonostante il maggior riconoscimento della figura nel corso del tempo, il suo ruolo non può dirsi tuttavia ancora pienamente riconosciuto e integrato nel sistema della presa in carico⁵⁹. Ciò è vero soprattutto per i tutori che assumono per la prima volta tale incarico e/o non fanno parte di reti formali e informali tra tutori, ma anche i tutori più esperti e preparati hanno difficoltà a capire come interagire al meglio con il sistema, essendo efficaci ed evitando, per quanto possibile, frizioni. Il ruolo è infatti pieno di insidie e richiede un delicato equilibrio tra attenzione e discrezione. I tutori possono, inconsapevolmente, finire col danneggiare e infantilizzare il proprio tutelato, laddove impongano i propri valori, le proprie aspettative e i propri standard di vita e culturali, non necessariamente corrispondenti ai bisogni e agli interessi del minore stesso, né replicabili nel futuro. La tutela può infatti diventare uno "spazio immaginifico" che rischia di creare un vuoto molto profondo nel ragazzo nel momento in cui egli compirà 18 anni, o di ingabbiarlo in percorsi non rispondenti al suo "superiore interesse". Tutte le parti condividono quindi la consapevolezza della necessità di un maggior dialogo, confronto e collaborazione, a partire dai momenti di formazione.

Una soluzione per contenere l'agire discrezionale del tutore volontario potrebbe consistere nell'integrare maggiormente nella formazione dei tutori volontari – perlopiù incentrata su aspetti giuridici – aspetti psicologici ed educativi, che potrebbero rivelarsi molto utili per muoversi più agevolmente in una "relazione d'aiuto" con un adolescente e guidarlo nelle proprie scelte. Mentre un rafforzamento dell'associazionismo dei tutori potrebbe rafforzare le forme di aiuto e guida interne agli stessi tutori.

Al tempo stesso sarebbe necessario prevedere meccanismi di accompagnamento e monitoraggio dei tutori volontari, sull'esempio di esperienze positive come quella dei gruppi di accompagnamento e mutuo aiuto, sperimentata in Piemonte⁶¹. Inoltre, la formazione potrebbe essere interamente affidata – come già accade peraltro nel contesto europeo – ad organizzazioni del Terzo settore, che potrebbero provvedere ad accompagnare e supportare i tutori anche nel post-formazione.

La Legge Zampa ha esteso con portata nazionale quanto sperimentato in alcune località in merito alla tutela volontaria, trovando terreno fertile in una società civile coinvolta e partecipe nelle questioni migratorie e nella tutela dei vulnerabili. Proprio grazie a tale pregressa presenza, si è potuta sviluppare una tutela volontaria anche nelle mancanze già menzionate delle disposizioni normative. L'associazionismo emerge quindi forte, sia quello del Terzo settore pregresso che quello

_

⁵⁹ Intervista a Defence for Children Italia, 6 luglio 2021.

⁶⁰ Intervista a Stefano Eleuteri, 7 luglio 2021.

⁶¹ Si veda in proposito: G., Gullace, E., Tuninetti, *Il supporto dopo la nomina dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati*

nascente dei tutori volontari, bilanciando una concezione forse eccessivamente individualizzante della 1. 47/2017. Il tutore sembra essere concepito dalla normativa, come una figura solitaria che interviene per supportare un minore straniero non accompagnato nel momento del bisogno. L'unico articolo espressamente dedicato alla tutela volontaria è quello che crea gli elenchi dei tutori volontari (art. 11) presso ogni Tribunale: curioso che proprio quell'unico articolo riporti una concezione aggregata della tutela, seppure come mero elenco, quando nella pratica ha una *ratio* molto individualizzante. L'associazionismo dei tutori volontari sembra rispondere quindi ad un bisogno di confronto, di cui sarà interessante valutare l'evoluzione, fra l'istituzionalizzazione e la temporaneità di una figura che interviene in un lasso di tempo e per un motivo ben determinato nella vita di un minore.

In conclusione, la figura del tutore, qualora adeguatamente riconosciuta, supportata e qualificata attraverso un processo che deve ancora compiersi appieno, potrà rappresentare una risorsa sempre più imprescindibile nell'opera di costruzione, riconsiderazione e "cucitura" tra i diversi poli della presa in carico e le diverse dimensioni di vita del minore.

Bibliografia

AGIA, 2020a, Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria. Indagine sui minori stranieri non accompagnati con tutore volontario abbinato, novembre https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-02/DEFINITIVO%20Report%20monitoraggio%20qualitativo%20Minori%5B24411%5D 0.pdf

AGIA, 2020b, Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria. Indagine sui minori stranieri non accompagnati senza tutore volontario abbinato, novembre https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-02/DEFINITIVO%20Report%20monitoraggio%20qualitativo%20Minori%20senza%20tutore%5B24410%5D.pdf

AGIA, 2020c, Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria. Indagine sui tutori volontari, novembre https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-02/DEFINITIVO%20Report%20monitoraggio%20qualitativo%20tutori%5B24418%5D.pdf

AGIA, 2020d, Monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria. Minori stranieri non accompagnati: relazioni interculturali e tutela volontaria, novembre https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-02/Sezione%20Intercultura%20Def.pdf

AGIA, 2021, Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria. Aspetti metodologici e quantitativi. 1° semestre 2019, maggio https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-05/Rapporto%20monitoraggio%20QUANTITATIVO%20sistema%20tutela%20volontaria%201%20sem%202019.pdf

AGIA, 2021, Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria. Aspetti metodologici e quantitativi. 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2020, luglio https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/TERZO%20Rapp-Monit.pdf

Ambrosini, M., 2007, "Prospettive transnazionali. Un nuovo modo di pensare le migrazioni?", *Mondi Migranti*, n. 2, pp. 43-90.

ASGI, 2020, Emergenza Covid-19 e percorsi dei minori non accompagnati dopo i 18 anni, Scheda tecnica, marzo.

Benci, A., 2016, *Il prossimo lontano. Alle origini della solidarietà internazionale in Italia*, Milano, Unicopli.

Ceschi, S., 2011, "Guardare ai soggetti, dislocare gli sguardi. I processi migratori contemporanei e la lente della transnazionalità", in A. Miranda, A. Signorelli (a cura di), *Pensare e ripensare le migrazioni*, Palermo, Sellerio.

CeSPI 2020. Primo rapporto. Osservatorio Minori Stranieri non Accompagnati in Italia-Rapporto 2020 https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/rapportomsna in italia 2020 def.pdf

CeSPI, Defence for Children Italia 2020, Rapid Assessment su accoglienza e integrazione dei MSNA a Roma, Genova, Bologna, Palermo, Ancona, febbraio https://www.cespi.it/sites/default/files/approfondimenti/dei - crhd assessment - web.pdf

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati, 2020, L'emergenza sanitaria Covid-19 e gli effetti sui minori stranieri non accompagnati, Scheda tecnica, aprile.

Defence for Children Italia, 2019, Manuale operativo per tutori volontari, dicembre http://www.defenceforchildren.it/files/DCI - Asopag handbook Ita Completo 2020.pdf

Defence for Children International, 2020, *The Impact of Covid-19 on Children's Rights*, aprile https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2020/04/DCI-Report-Final.pdf

De Micco, V., 2019, "Fuori Luogo/Fuori Tempo. L'esperienza dei migranti minori non accompagnati tra sguardo antropologico e ascolto analitico", in *Adolescenza e psicoanalisi*, N. 1, maggio, Roma, Edizioni Magi, Roma, p. 176.

EU FRA 2015, Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-systems-children-deprived-parental-care-european-union

Granata, A. 2011. Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde generazioni, Roma, Carocci.

Granata, A., Granata, E., 2019, *Teen immigration. La grande migrazione dei ragazzini*, Milano, Vita e Pensiero.

Gullace, G., Tuninetti, E., Il supporto dopo la nomina dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Il-supporto-durante-la-nomina-dei-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati 27.04.21.pdf

ISMU, 2019, A un bivio La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia, UNICEF, UNHCR, OIM, p. 14 https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2020/12/A-un-bivio Report LONG ITA BouRE.pdf

La Placa, S., 2020, "Migrazioni, Minori e Covid-19", in *Pediatria*, dicembre, pp. 14-23.

Long, J., 2018, (a cura di), *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnat*i, Padova, CEDAM.

Lunardini, M., 2020, *Tutori volontari per Minori Stranieri Non Accompagnati: una definizione innovativa*, CeSPI https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/approf.2 - tutori volontari per minori stranieri non accompagnati def.pdf

Marzetti, J., (a cura di), 2021, *Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore.

Medda, R., 2017, "L'Ombudsman in Italia tra Stato e Regioni: la perdurante assenza di un sistema integrato di garanzia", in *Istituzioni del federalismo*, vol. 4.

Melting Pot Europa, 2020, Manuale di sopravvivenza per il minore straniero non accompagnato (e per il suo tutore), maggio

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/manuale_sopravvivenza_illustrato_msna_21maggio2020.pdf Peris Cancio, L. F., 2018, *Tutela senza confini per i minori non accompagnati*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editori, p. 216.

Peris Cancio, L. F., 2019, "Voluntary Guardians as Street-level Bureaucracy Agents in the Implementation of Unaccompanied Minors' Reception", *Social Policies* 6 (3), pp. 469-486.

Riccio, B.,2007, "Toubab" e "Vu cumprà". Transnazionalità e rappresentazioni nelle migrazioni senegalesi in Italia, Padova, Cleup.

Sayad, A., 2002, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Save the Children Italia, 2020, *Helpline Minori Migranti*. *Report 2020*, Maggio https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/helpline-minori-migranti-report-2020.pdf

Save the Children Italia, 2020, Superando le barriere. Percorsi di accoglienza e inclusione dei giovani migranti, giugno https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/superando-le-barriere 0.pdf

Vertovec, S., 2004, "Migrant transnationalism and modes of transformation", International Migration Review, Vol XXXVIII, n. 3, pp. 970-1001.

Vertovec, S.,1999, "Conceiving and Researching Transnationalism", *Ethnic and Racial Studies*, vol. 22, n. 2.

Intervistati	Funzione
Barbara Bussotti	CNCA Roma
Laura Cucinelli	Presidente CivicoZero Roma
Giulia Dagliana	Associazione Tutori Volontari Toscana
Stefano Eleuteri	Giudice onorario - psicologo
Francesca La Civita	Operatrice legale Defence for Children Italia
Elisabetta Manella	Tutrice volontaria
Claudio Maricchiolo	Tutore volontario
Rodolfo Mesaroli	Direttore delle attività di ricerca CivicoZero Roma
Laura Pecchioli	Associazione Toscana Tutori Volontari Minori Stranieri non Accompagnati
Lluis Francesc Peris Cancio	Giudice onorario - assistente sociale
Claudia Ruta	Operatrice legale Defence for Children Italia